



AMBITO TERRITORIALE TA/2

COMUNI DI:

MASSAFRA – MOTTOLA – PALAGIANO – STATTE

ASL TA

REGOLAMENTO SERVIZIO CIVICO *(Progetto di inclusione sociale e contrasto alla povertà)*

Art.1 Finalità

Il Servizio Civico disciplinato dal presente Regolamento consiste in erogazioni di prestazioni economiche finalizzate alla tutela ed al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, che versano in condizioni di disagio economico e sociale, come misura di contrasto alla povertà ed alla emarginazione, per favorire il reinserimento sociale, la vita autonoma e la permanenza nel contesto socio-familiare.

L'assegno economico per servizio Civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa all'assistenza economica a quei soggetti, privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa, che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi del presente regolamento, accettano di essere impegnati in attività sociali di pubblica utilità, non qualificabili come prestazioni di lavoro quali:

- a. Custodia di strutture pubbliche (piazze ,palestre, biblioteche, campi sportivi ecc.);
- b. Censimento e custodia delle aree verdi urbane;
- c. Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane, (compagnia, accompagnamento, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, ritiro documenti etc.), o degli alunni in prossimità delle scuole, dei percorsi o sui mezzi pubblici (tutor);

Poiché gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico hanno lo scopo di coinvolgere in modo attivo i fruitori degli stessi rendendoli partecipi dell'azione di recupero e di reinserimento sociale e non sono valutati con criteri standard di produttività, essi non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato).

I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Ambito Territoriale.

Art.2 Il nucleo familiare

Per nucleo familiare s'intende la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 223/1989: sono pertanto ammissibili la famiglia mononucleare, o costituita da entrambi i coniugi o da uno di essi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Ai fini del presente regolamento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone, che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Art.3 Destinatari degli interventi

Possono accedere al servizio le donne e gli uomini, cittadini italiani e stranieri, residenti in uno dei Comuni dell'Ambito da almeno un anno, tra i 18 e i 65 anni di età e che versano in precarie condizioni socio-economiche .

L'accesso al servizio civico è consentito nell'anno solare ad uno solo dei seguenti componenti il nucleo familiare:

- a. soggetti appartenenti a categorie svantaggiate che non siano destinatari di altri interventi socio-assistenziali (ex detenuti, tossicodipendenti che hanno avviato il percorso riabilitativo, portatori di handicap , ecc...)
- b. Capofamiglia disoccupata/o
- c. Donne non coniugate con figli
- d. Vedove non titolari di pensioni di reversibilità
- e. Donne coniugate/conviventi con persone impossibilitate a svolgere attività lavorativa per malattia o per impedimenti legali (ricoveri in strutture sanitarie, patologie oncologiche e/o degenerative , invalidità , detenzione , arresti domiciliari, ecc)
- f. Disoccupati/e appartenenti a famiglie seguite dai Servizi Sociali Comunali e connotate da forti privazioni di carattere economico e sociale

L'assegnazione delle attività agli assistiti è effettuata dai Servizi Sociali di ciascuno dei Comuni dell'Ambito , nei limiti delle risorse assegnate a ciascun Ente dall'Ufficio di Piano, sulla scorta di una graduatoria redatta ai sensi del presente Regolamento .

A fini della ripartizione delle risorse ai Comuni l'Ufficio di Piano tiene conto del dato demografico.

Art. 4 Requisiti reddituali

Ai fini dell'accesso agli interventi disciplinati dal presente Regolamento, la verifica della condizione di disagio economico è effettuata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs n. 109/98 e ss.mm..

Il reddito complessivo del nucleo familiare considerato ai fini del presente Regolamento è l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante dall'Attestazione ISEE, di cui devono essere corredate le istanze di concessione dei benefici, e NON potrà superare, ai fini dell'ammissione agli interventi, l'ammontare annuo di € 7.500,00.

Al suddetto limite reddituale concorrono, nella misura del 50%, anche i redditi non fiscalmente rilevanti (a titolo esemplificativo: rendite INAIL, indennità di accompagnamento, assegni di invalidità, ecc.).

Art. 5 Criteri generali

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- a. versino in stato d'indigenza ovvero che non dispongono di un reddito familiare annuo superiore a quello stabilito dall'art. 4 ;
- b. non siano titolari ne' di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e/o postali, né' di patrimonio immobiliare, con la sola eccezione della casa adibita ad abitazione familiare riconducibile a tipologia equivalente agli alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) ;
- c. siano privi di stabile occupazione e non ricevano corresponsioni a titolo di mobilità;

Art.6 Accesso all'intervento

La realizzazione del sistema di interventi regolato dal presente regolamento si ispira ai principi di trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza, efficacia e pubblicità, assicurando accesso e pari opportunità ai cittadini .

Previa deliberazione del Coordinamento Istituzionale, il Dirigente dell'Ufficio di Piano provvede all'adozione degli atti di gestione per l'attuazione dell'intervento di cui al presente regolamento

(determinazione di impegno delle risorse finanziarie, predisposizione dell'avviso pubblico e della modulistica necessaria per l'istanza).

I Servizi Sociali comunali provvedono alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico, contenente l'indicazione dei requisiti per l'ammissione, la durata dell'intervento, i criteri di valutazione del disagio sociale, nonché il termine perentorio per la presentazione delle domande, di norma non inferiore a giorni 30 dalla pubblicazione.

L'istanza di ammissione al beneficio è prodotta utilizzando il modulo appositamente predisposto riportante:

- ✓ dichiarazioni sostitutive inerenti la composizione del nucleo familiare;
- ✓ la presenza di eventuali componenti socialmente fragili;
- ✓ la situazione reddituale e lo stato occupazionale di tutti i componenti.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. attestazione ISEE del nucleo familiare
2. copia del documento di riconoscimento dell'istante
3. ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della dimostrazione della condizione di disagio (certificati di invalidità, certificati di disoccupazione, stato di detenzione, provvedimenti ingiuntivi di sfratto, ecc).

L'iniziativa della richiesta delle prestazioni è, di norma, riservata ai cittadini interessati. Esclusivamente nei casi di particolare necessità ed urgenza ed in via eccezionale, l'accesso al servizio potrà essere attivato dall'Ente su richiesta della Pubblica Autorità o d'Ufficio, qualora siano ravvisabili situazioni d'impedimento dell'interessato o di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge sarebbe tenuto alla richiesta.

I Comuni dell'Ambito forniscono, attraverso gli Uffici dei Servizi Sociali Comunali e la pubblicazione sui siti istituzionali, ogni informazione sugli interventi e provvedono alla consegna dei modelli di richiesta appositamente predisposti.

L'Assistente Sociale dei singoli Comuni, valutata la documentazione, si riserva di effettuare il colloquio con il richiedente ed eventuale visita domiciliare, e svolge l'attività istruttoria attribuendo i punteggi secondo i criteri individuati dal presente regolamento. L'Assistente Sociale curerà, altresì, la proposta del progetto individuale di inclusione sociale, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7. Le graduatorie, redatte secondo l'ordine decrescente di punteggio, vengono approvate, entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione, con Determinazioni dei Responsabili di Servizio/Dirigente, e trasmesse al Dirigente dell'UdP che, con proprio provvedimento, prende atto delle graduatorie, individuando i beneficiari.

Il contributo economico spettante, previa acquisizione delle attestazioni di regolare svolgimento delle attività progettuali, fornite dai Servizi sociali di ciascun comune, verrà liquidato, a cadenza mensile.

L'attivazione del Servizio civico avverrà nei limiti delle risorse di Ambito, fatta salva la possibilità per singolo Ente di attingere a risorse economiche del bilancio comunale per lo scorrimento della propria graduatoria.

Art.7 Durata dell'intervento

L'intervento avrà la durata massima di mesi 4 (quattro), per un impegno settimanale che va da un minimo di 12 ore ad un massimo di 15 ore, e giornaliero massimo di 3ore. L'importo massimo del contributo è fissato in € 350,00 mensili. Il sussidio sarà erogato, mensilmente, e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente sono cessate. Le persone o i nuclei familiari che abbiano rifiutato o rinunciato senza giustificato motivo all'avvio ai servizi civici, ovvero che abbiano lasciato, senza

giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

In caso di rinuncia e di ogni altra ipotesi di mancato completamento del servizio civico è facoltà del servizio sociale avviare per il periodo residuo il cittadino che segue in graduatoria.

Art.8 Criteri di attribuzione dei punteggi

Sulla base delle domande pervenute viene formulata apposita graduatoria redatta dall'ufficio secondo i seguenti criteri di valutazione:

- 1) **disoccupazione:** per ogni periodo di disoccupazione pari a 1 anno **1 punto fino ad un massimo di punti 5**

- 2) **reddito ISEE:** nei limiti di reddito Isee fissato all'art. 4 del presente regolamento per l'ammissione al beneficio, in relazione alla composizione del nucleo familiare sono attribuiti i seguenti punteggi:
 - richiedente con reddito ISEE di € 0 **punti 25**
 - richiedente con reddito ISEE fino ad € 1.550,00 **punti 20**
 - richiedente con reddito ISEE da € 1.550,01 ad € 2.631,57 **punti 15**
 - richiedente con reddito ISEE da € 2.631,58 ad € 3.676,47 **punti 10**
 - richiedente con reddito ISEE da € 3.676,47 ad € 4.777,07 **punti 5**
 - richiedente con reddito ISEE da € 4.777,08 ad € 7.500,00 **punti 3**

- 3) **al punteggio sopra determinato vengono aggiunti** i seguenti punti per:
 - coniuge o convivente in stato di detenzione o arresti domiciliari, o affetto da patologie oncologiche e/o degenerative, non autosufficiente, non ancora titolare di provvidenze economiche **punti 2**
 - per ogni componente minorenni a carico **punti 3**
 - per ogni componente maggiorenne disoccupato a carico **punti 1**
 - per ogni componente non autosufficiente **punti 3**
 - capofamiglia uomo/donna non coniugato/a, separata/o o vedova/o **punti 4**

- 4) **Stato di Bisogno**
La valutazione dello stato di bisogno è effettuata tramite strumenti propri del Servizio Sociale che assegnerà un punteggio compreso **tra 0 e 5**

A titolo meramente indicativo e non esaustivo si riportano: la situazione abitativa (inidoneità dell'alloggio e sovraffollamento, decreti esecutivi di sfratto, procedure di morosità, ordinanza di sgombero, ecc.), la situazione socio-sanitaria (assistenza a persone affette da gravi malattie, non autosufficienza, viaggi della speranza, terapie intensive, ecc.), situazione sociale (famiglie e/o minori in carico al S.S., perdita del lavoro, gravi lutti che hanno inciso nella capacità di reddito della famiglia, ecc.)

A parità di punteggio sono considerate le seguenti precedenze, secondo il loro ordine:

1. Nuclei familiari numerosi (composti da almeno 6 componenti);
2. Nuclei familiari con persone diversabili incapaci di assolvere alle funzioni fondamentali di vita e nuclei monogenitoriali con minori a carico;
3. Nuclei familiari con maggiore carico sociale (ultrasessantacinquenni e/o minori a carico);
4. Nucleo familiare con indicatore ISEE più basso.

A parità di punteggio e di precedenza, è considerata l'eventuale concorrenza di altra fattispecie di precedenza di grado inferiore.

Art. 9 Controlli e decadenza dai benefici

L'Ambito, direttamente e/o per il tramite dei servizi comunali, si riserva di effettuare ai sensi del D.P.R.445/2000 controlli anche a campione per verificare la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese, prima/contestualmente/successivamente all'erogazione dei benefici.

Si procede alla decadenza dai benefici economici concessi ai sensi del presente regolamento nelle seguenti ipotesi:

1. NON veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
2. Venir meno anche di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio;

Articolo 10 - Decorrenza e rinvii

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di adozione da parte del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale TA/2.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.